



STATUTO

Dell'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini

Adottato con Decreto Commissariale n. 12 del 05/06/2019 e n. 25 del 11/09/2019

Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 539 del 05/11/2019

Il responsabile Amministrativo Arch. Dario Dello Buono	Il commissario Arch. Fabio Guerriero
---	---

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – NATURA GIURIDICA

ART. 2 – FINALITÀ

ART. 3 – OBIETTIVI

ART. 4 – COMPETENZA TERRITORIALE

ART. 5 - DENOMINAZIONE, EMBLEMA E LOGO

ART. 6 – ACCORDI ISTITUZIONALI

ART. 7 – ARTICOLAZIONE ZONALE ED AREE CONTIGUE

ART. 8 – REGOLAMENTO DEL PARCO

ART. 9 – PIANO TERRITORIALE DEL PARCO

ART. 10 – NULLA OSTA

ART. 11 - VIGILANZA E SANZIONI

ART. 12 POTERI DELL'ORGANISMO DI GESTIONE DELL'AREA NATURALE PROTETTA

ART. 13 – ACQUISTI LOCAZIONE

ART. 14 - PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 15 – ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

TITOLO II - GLI ORGANI DELL'ENTE

ART. 16 - ORGANI DELL'ENTE

CAPO I - IL PRESIDENTE

ART. 17 – IL PRESIDENTE

CAPO II - LA GIUNTA

ART. 18 - ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA

ART. 19 - FUNZIONI DELLA GIUNTA

ART. 20 - CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

ART. 21 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

ART. 22 – VICE PRESIDENTE

CAPO III - IL DIRETTORE

ART. 23 - NOMINA E COMPITI DEL DIRETTORE

CAPO IV - LA COMUNITÀ DEL PARCO

ART. 24 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 25 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 26 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CAPO VI - NORME COMUNI

ART. 27 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

ART. 28 - FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE

ART. 29 - APPROVAZIONE DEI VERBALI

ART. 30 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEGLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI

TITOLO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 31 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA

ART. 32 - I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 33 – AZIONI DI TUTELA

TITOLO IV - GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

ART. 34 - RISORSE FINANZIARIE

ART. 35 - BILANCIO DI PREVISIONE E BILANCIO CONSUNTIVO

ART. 36 - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E FINANZA

TITOLO V - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 37 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 38 – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 39 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO E MODIFICHE

ART. 40 - DISPOSIZIONI DI RINVO A NORME

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – NATURA GIURIDICA

L'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini (di seguito denominato anche Ente Parco), ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 e della Legge Regionale n. 33 del 1 Settembre 1993 e ss.mm.ii., ha personalità di diritto pubblico con sede legale ed amministrativa nel territorio dell'area protetta dei Monti Picentini ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Campania.

L'Ente Parco ha sede legale ed amministrativa in Nusco.

ART. 2 – FINALITÀ

L'Ente Parco, istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 378, del 11 giugno 2003 nel rispetto della Legge Regionale n. 33 del 1 settembre 1993 ed in conformità ai principi della Costituzione Italiana ed alle disposizioni generali della Legge n. 394/1991 e ss.mm.ii., ha per fine la tutela e la valorizzazione degli elementi naturalistici, paesaggistici, ambientali e della biodiversità presenti nell'area protetta dei Monti Picentini.

Costituiscono il patrimonio naturale:

- le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.
- I territori nei quali siano presenti i valori di cui al precedente comma, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geopaleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri ecologici;
 - b) l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, e delle attività agro - silvo - pastorali e tradizionali;
 - c) promozione di attività educative, formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
 - d) difesa e ricostruzione degli equilibri idrici e idrogeologici.

I territori in ambito Parco sottoposti a tale regime di tutela e di gestione costituiscono le aree naturali protette. In dette aree sono promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

Nella tutela e nella gestione delle aree del Parco, lo Stato, la Regione e gli Enti Locali, in armonia con le direttive statali, attuano forme di cooperazione e di intesa secondo o quanto previsto dall'art. 81 del

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 3 – OBIETTIVI

Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree in ambito Parco:

- a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;
- b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;
- c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;
- d) l'adozione di regolamenti, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 ;
- e) la possibilità di affidare la gestione alle comunità familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse;

Costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree in ambito Parco e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

Soprattutto per i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, si pone l'obiettivo di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

In ambito Parco è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.

ART. 4 – COMPETENZA TERRITORIALE

Le competenze di gestione, tutela e valorizzazione esercitate dal Parco ai sensi della legge regionale n. 33/1993, secondo la delimitazione fissata con le modalità previste dalla legge, si estendono all'ambito territoriale del Parco ricadente in quello dei Comuni di:

- Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Castelvetero sul Calore, Chiusano San Domenico, Lioni, Montella, Montemarano, Montoro, Nusco, Santa Lucia di Serino, Santo Stefano del Sole, Senerchia, Serino, Solfora, Sorbo Serpico, Volturara Irpina (appartenenti alla Provincia di Avellino);
- Acerno, Calvanico, Campagna, Castiglione del Genovesi, Eboli, Fisciano , Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, San Cipriano Picentino e San Mango Piemonte (rientranti nella Provincia di Salerno).

Eventuali modificazioni introdotte alla perimetrazione dell'area protetta comportano l'immediato adeguamento della competenza territoriale dell'Ente Parco.

I Comuni del Parco e quelli adiacenti e circostanti che non ricadono direttamente nel Parco né in area contigua come individuati ai sensi della legge regionale n. 33/1993, possono richiedere alla Regione e

all'Ente Parco, con deliberazione dei propri organi competenti, l'inserimento di parti pregevoli di territorio in area Parco o contigua al Parco.

La sede giuridica ed amministrativa dell'Ente è stabilita in Nusco, mentre per i comuni facenti parte del territorio salernitano la sede amministrativa e gestionale è stabilita nel Comune di Acerno, dove hanno sede anche gli uffici della Comunità del Parco.

La Giunta dell'Ente Parco, compatibilmente con i vincoli di bilancio, può deliberare l'apertura di uffici distaccati ed operativi da localizzare nel territorio dei comuni facenti parte dell'area protetta dei Monti Picentini.

ART. 5 - DENOMINAZIONE, EMBLEMA E LOGO

L'Ente si identifica in tutti i suoi atti con la denominazione "*Ente Parco Regionale dei Monti Picentini*", con emblema e logo allegato al presente Statuto.

L'Ente Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio emblema e logo ma può, con appositi atti e convenzioni, concederne a terzi, anche in forma onerosa, la concessione e l'utilizzo.

L'uso e la riproduzione del nome e del logo per fini non istituzionali o, comunque, non preventivamente autorizzati dalla Giunta dell'Ente sono vietati.

E' altresì vietata la riproduzione e l'uso di qualsiasi dicitura che contenga le parole: "*Parco Regionale dei Monti Picentini*", tesa ad individuare e promuovere produzione di merci o forniture di servizi all'interno dei Comuni compresi nell'area protetta, senza che l'Ente Parco abbia preventivamente concesso autorizzazione in base ad apposito regolamento che sarà approvato dalla Giunta.

ART. 6 – ACCORDI ISTITUZIONALI

L'accordo Istituzionale avente la finalità di regolare gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che comportano attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle risorse finanziarie, è sottoscritto dal Presidente.

Oltre ai Piani, ai programmi e ai progetti, gli accordi istituzionali possono riguardare attività consentite all'interno e all'esterno dei centri urbani, negli altopiani e nelle aree rurali, quali: sagre, mostre, concerti, convegni, incontri, conferenze, iniziative di rappresentanza e di intrattenimento didattico, spettacoli teatrali e musicali e tutti gli eventi, rispondenti alla missione dell'Ente, al contesto paesaggistico e finalizzati alla valorizzazione del Parco e del sistema turistico locale, regionale e nazionale. Tali accordi possono individuare anche aree da destinare a parcheggio provvisorio finalizzato allo scopo.

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Parco in relazione all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa ad accordi istituzionali per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Ove gli Accordi comportino una variazione agli strumenti urbanistici vigenti, è necessario che vengano seguite le procedure di legge a seguito della convocazione di tutti i soggetti interessati.

Per il conseguimento degli scopi di cui al presente articolo, il Presidente può partecipare a conferenze tra rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

Gli accordi Istituzionali sono sottoscritti dal Presidente.

ART. 7 – ARTICOLAZIONE ZONALE ED AREE CONTIGUE

Nel Parco Regionale dei Monti Picentini è prevista seguente articolazione:

1. zona di riserva integrale (zona «A») in cui l'ambiente è conservato nella sua integrità: il suolo, le acque, la fauna e la vegetazione sono protetti e sono consentiti soltanto gli interventi e i tagli colturali per la protezione dell'ambiente o la ricostituzione di equilibri naturali pregressi da realizzare sotto il controllo dell'Ente Parco. Le zone a riserva integrale sono state individuate fra quelle prive di insediamenti permanenti, abitativi o produttivi. E' vietata qualsiasi attività che possa compromettere risorse naturali.
2. zona di riserva generale (zona «B»). Ogni attività è rivolta al mantenimento della integrità ambientale dei luoghi. Sono consentite ed incentivate le attività agricole e silvo – pastorali tradizionali e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente, laddove non contrastino con le finalità del Parco;
3. zona di riserva controllata (zona «C»). Vengono incentivate le attività agricole, zootecniche e silvo-colturali tradizionali ed il mantenimento dell'integrità terriera nelle aziende contadine. Sono agevolate, inoltre, le attività socio - economiche e le realizzazioni abitative ed infrastrutturali compatibili con i principi ispiratori del Parco, nonché lo sviluppo delle strutture turistico - ricettive delle attrezzature pubbliche e dei servizi complementari al Parco.

In tutto il Territorio del Parco valgono i divieti generali di cui all'art. 11 comma terzo della Legge 394/91. Eventuali deroghe possono essere concesse, secondo le prescrizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 11 della Legge 394/ 91, dall'Ente Parco. Divieti aggiuntivi possono essere contenuti in un apposito regolamento redatto dall'Ente Parco.

In base a quanto suddetto, per il conseguimento degli scopi di cui alla Legge nazionale n. 394/1991 e ss.mm.ii. e alla L.R. n. 33/1993 e ss.mm.ii., l'Ente Parco può predisporre documentazioni, analisi ed atti preliminari.

Al Parco Regionale dei Monti Picentini possono essere realizzate aree contigue, ed in questo caso l'Ente Parco partecipa, con proposte ed interventi tecnici ed economici, insieme alla Regione Campania e ad altri Enti interessati, all'adozione di idonei piani e programmi relativi all'individuazione di tali aree nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 comma 5 della Legge Regionale n. 33/93 e dall'art. 32 della Legge n.394/91 e ss.mm.ii.

ART. 8 – REGOLAMENTO DEL PARCO

Il Regolamento del Parco viene approvato secondo la disciplina vigente e disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e nelle aree ad esse contigue ed è adottato dall'Ente Parco, anche contestualmente all'approvazione del Piano Territoriale del Parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie del parco regionale dei Monti Picentini, il Regolamento del parco disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
- h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani;
- i) il sorvolo di velivoli e droni non autorizzato, salvo quanto stabilito dalla disciplina sull'attività di volo;
- j) lo svolgimento di esercitazioni militari.

Il Regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo.

Nel parco sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

In particolare sono vietati:

1. l'attività venatoria;
2. la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo- pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
3. le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi, fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti;
4. l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
5. la modificazione del regime delle acque;
6. lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente Parco;
7. l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
8. l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
9. l'uso di fuochi all'aperto;

Il Regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti relativamente ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9).

Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

In tutto il territorio del Parco sono consentiti i tagli colturali previsti nei Piani Di Gestione Forestale (P.G.F.) vigenti. In caso di P.G.F. scaduti, i tagli possono essere effettuati qualora siano stati autorizzati dalla Provincia o dalla Comunità Montana prima della scadenza.

Il Regolamento acquista efficacia dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Gli Enti Locali in ambito Parco sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti.

Le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle degli Enti Locali, che sono tenuti alla loro applicazione.

ART. 9 – PIANO TERRITORIALE DEL PARCO

La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, affidata all'Ente Parco è perseguita attraverso lo strumento del Piano Territoriale del Parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

- a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- b) vincoli, destinazioni di uso pubblico e privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
- c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite,

uffici informativi, aree di campeggio, attività agri-turistiche;

e) valori naturali e culturali presenti nel territorio del parco e valutazione del loro stato di conservazione; servizi ecosistemici forniti dal territorio del parco e loro classificazione dal punto di vista qualitativo nonché valutazione dal punto di vista quantitativo; identificazione e valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori naturali e culturali e per i servizi ecosistemici e analisi delle cause, dei fattori e delle tendenze, con particolare riferimento ai cambiamenti globali e alle attività antropiche presenti nel territorio del parco e nel territorio limitrofo; definizione degli obiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali e modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del Parco Regionale dei Monti Picentini;

f) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;

g) mantenimento e recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed habitat naturali; promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione delle direttive europee; mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato, nel rispetto delle competenze degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, e promozione del turismo naturalistico, culturale e scolastico.

h) Il Piano Territoriale del Parco deve promuovere anche strategie di sviluppo socio-economico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura e del turismo sostenibile, della mobilità leggera e alternativa.

Il Piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

1. zone di riserva integrale nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità, salvo gli interventi legati alla salvaguardia dell'ambiente previsti nel presente statuto;
2. zone di riserva generale orientata, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco.
3. zone di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente Parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità.
4. zone di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

Il Piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del Parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la Regione Campania. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal Regolamento del Parco misure di disciplina della caccia, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente Parco, sentiti la Regione Campania e l'Ambito Territoriale Caccia competente, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente Parco, sentiti la Regione Campania e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può

disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria. Inoltre, il Piano, dovrà prevedere, per le aree contigue, le indicazioni per il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette.

Il Piano può prevedere in particolare contratti di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.Lgs 18 Maggio 2001, n. 228; servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi mediante atti di concessione sulla base di specifiche convenzioni, l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o habitat naturali, l'agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco e della biodiversità, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.

Il Piano Territoriale del Parco formula il quadro generale dell'assetto territoriale dell'area protetta, indicando sia gli obiettivi generali e di settore che le priorità e precisando, mediante azzonamento, norme e parametri, vincoli e destinazioni da osservarsi sul territorio in relazione ai diversi usi e funzioni previsti.

In particolare, stante l'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche storiche, ambientali e naturali:

- a) definisce le zone territoriali individuate sulla base dei caratteri geomorfologici ed urbanistici, ai fini della tutela del patrimonio paesaggistico e naturale, elencando i Comuni interessati;
- b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;
- c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali delle aree edificate;
- d) stabilisce le direttive dei criteri metodologici da osservarsi nella redazione dei Piani Urbanistici comunali ed intercomunali per assicurare l'unità degli indirizzi e la coerenza dei contenuti di tali Piani, rispetto agli obiettivi prioritari sopra enunciati;
- e) indica le principali aree da destinarsi ad uso pubblico e per strutture ed attrezzature collegate al tempo libero, sempre nel rispetto dell'obiettivo prioritario sopra enunciato.

Il Piano territoriale del Parco, nelle sue norme di attuazione ne specifica le previsioni immediatamente attuative:

- che prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dai Piani Regolatori Generali o Programmi di fabbricazione vigenti;
- che consentono la salvaguardia temporanea nel territorio interessato fino al loro recepimento, da parte dei Comuni interessati, nei propri strumenti urbanistici locali da adottare;
- che vincolano immediatamente gli Enti incaricati di redigere o adeguare i Piani Urbanistici comunali ed intercomunali.

La Giunta dell'Ente Parco adotta, sentito il parere della Comunità del Parco, un progetto di assetto territoriale del Parco, in cui si stabiliscono i confini definitivi e la zonizzazione del territorio.

Il progetto viene depositato nella sede dell'Ente Parco, nonché presso ogni Comune territorialmente interessato al Parco per la durata di trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

Di tale deposito viene data notizia con avviso sul sito istituzionale dell'Ente Parco e dei Comuni della Comunità del Parco;

Entro trenta giorni successivi al deposito, chiunque può presentare osservazioni;

Il Piano Territoriale del Parco, unitamente alle osservazioni ed alle controdeduzioni dell'Ente Parco, viene

inoltrato alla Giunta Regionale per la definitiva approvazione.

I Comuni in ambito Parco sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici alle previsioni vincolanti del Piano del Parco entro i termini stabiliti nel Piano stesso.

E' fatto obbligo ai Comuni che elaborano i nuovi strumenti urbanistici attenersi alle direttive del Piano territoriale del Parco

Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

Il Piano Territoriale del Parco approvato entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati.

ART. 10 – NULLA OSTA

Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi pubblici e privati, impianti ed opere all'interno del territorio del Parco dei Monti Picentini è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco.

Il nulla osta è rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del Piano e del Regolamento del Parco e l'intervento, ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta.

Decorso inutilmente tale termine, chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell'art. 31, commi da 1 a 3, del codice del processo amministrativo, di cui al Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, n. 104.

Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente Parco per la durata di sette giorni.

L'Ente Parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati.

Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della Legge 8 Luglio 1986, n. 349.

Non sono soggetti a nulla osta gli interventi di cui all'art. 149, c. 1, lett. a) e b), del D.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Fino all'approvazione del regolamento e del piano operano le prescrizioni e i divieti previsti dalla normativa in vigore.

ART. 11 - VIGILANZA E SANZIONI

La vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme in materia di tutela ambientale all'interno del territorio di competenza del Parco può essere esercitata dagli agenti di Polizia Urbana locale, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie giurate ambientali della Regione Campania, alle guardie giurate volontarie dipendenti dalle Associazioni protezionistiche, ai guardiacaccia e guardiapescas delle Amministrazioni Provinciali, nonché alle apposite guardie giurate nominate dall'Autorità competente su richiesta degli Enti Parco ed Associazioni naturalistiche e protezionistiche conformemente a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 6 maggio 1940, n. 635, nel numero di almeno tre agenti per struttura incrementato di un ulteriore unità per ogni 1.000 ettari di superficie vincolata.

Per le violazioni dell'Art. 22 della Legge Regionale n. 33/93 nonché per le violazioni ed illeciti disciplinati dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., si applicano sanzioni amministrative che variano a seconda della gravità dell'illecito e che prevedono anche il ripristino dello stato dei luoghi.

L'individuazione, l'accertamento e l'irrogazione delle Sanzioni Amministrative sarà disciplinato con apposito Regolamento approvato dall'Ente Parco.

L'entità della sanzione verrà desunta:

- a) dalla gravità della violazione;
- b) dall'opera svolta dall'agente vigilatore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) dalla personalità e dalle sue condizioni economiche;
- d) da eventuali precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale.

ART. 12 POTERI DELL'ORGANISMO DI GESTIONE DELL'AREA NATURALE PROTETTA

Il Direttore dell'Ente Parco, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano, dal Regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il Direttore provvede all'esecuzione in danno recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'Ente Parco può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

ART. 13 – ACQUISTI LOCAZIONE

L'Ente Parco può prendere in locazione immobili compresi nel Parco, ovvero acquisirli, anche mediante esercizio del diritto di prelazione, secondo le norme generali vigenti, nel rispetto dell'art. 15, commi 1 e 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm. e ii..

ART. 14 - PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

L'Ente Parco conforma la propria azione amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione, di economicità, di efficienza, di trasparenza e di imparzialità.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è fondata sulla funzionalità e sull'economicità di gestione, secondo i criteri di professionalità e di responsabilità, con separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti ai dipendenti nominati responsabili degli uffici e dei servizi.

L'Ente Parco al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si doterà anche di un Ufficio Relazioni con il Pubblico così come disciplinato dall'art.11 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001, n. 165.

ART. 15 – ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

L'Ente Parco garantisce l'accesso ai propri atti e documenti amministrativi, come disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/90 e dal Decreto Legislativo n. 33/2013.

In particolare tutti gli atti e documenti amministrativi possono essere visionati dai cittadini, che hanno anche il diritto di ottenerne copia, secondo le modalità, i costi e le eccezioni stabilite da apposito Regolamento per il procedimento amministrativo.

Tutti i cittadini hanno inoltre, secondo le modalità che lo stesso Regolamento stabilisce, la facoltà di richiedere all'Ente Parco informazioni sullo stato degli atti e procedure che li riguardano. Tali informazioni verranno fornite ai cittadini in modo tempestivo, esatto e completo, per garantire l'osservanza dei principi della trasparenza e dell'imparzialità.

Ai sensi della normativa vigente possono esercitare il diritto di accesso agli atti o di accesso civico anche i portatori di interessi pubblici o privati che hanno un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata all'atto e/o documento al quale è chiesto l'accesso.

TITOLO II - GLI ORGANI DELL' ENTE

ART. 16 - ORGANI DELL' ENTE

Sono organi dell'Ente Parco ai sensi della Legge Regionale del 1 Settembre 1993 e ss.mm.ii:

- a) Il Presidente;
- b) La Giunta;
- c) La Comunità del Parco;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

La nomina, la composizione, le competenze, le modalità di funzionamento, le incompatibilità, le decadenze e le dimissioni degli organi dell'Ente sono disciplinati dallo Statuto, dalle vigenti disposizioni normative, ed in particolare dalla Legge Regionale n. 33/93 e ss.mm.ii e dalla Legge Regionale n. 17/96 integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 26 luglio 2002, n. 15, 12 novembre 2004, n. 8, 11 agosto 2005, n. 15, 20 luglio 2010, n. 7, 15 marzo 2011, n. 4, 10 novembre 2011, n. 17, 27 gennaio 2012, n. 1, 27 luglio 2012, n. 24 e 13 febbraio 2014, n. 7.

Le indennità spettanti agli organi dell'Ente sono determinate ai sensi della normativa Regionale vigente.

CAPO I – IL PRESIDENTE

ART. 17 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato con Delibera di Giunta Regionale della Campania ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33 e ss.mm.ii.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina le attività ed ha funzione di indirizzo e coordinamento.

In particolare:

- Svolge un ruolo di indirizzo politico;
- Assume tutte le iniziative idonee al raggiungimento delle finalità istitutive;
- Convoca e presiede la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno;
- Adotta i provvedimenti per far fronte a situazioni di urgenza;
- Riferisce alla Giunta in merito al bilancio di previsione, alle relative variazioni ed al bilancio consuntivo;
- Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni della Giunta e sull'andamento dell'Ente;
- Adotta tutti gli atti che la Legge attribuisce alla sua competenza;
- Cura i rapporti istituzionali con la Regione Campania, le amministrazioni statali, locali, le associazioni ed istituzioni private del territorio;
- Cura i rapporti con la Comunità del Parco

Al Presidente, in qualità di legale rappresentante di un Ente Pubblico non economico strumentale della Regione, si applicano gli articoli 81, 82, 84, 86 e 87 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

In qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco, il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo (civili, amministrativi e penali) e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela del parco.

Il Presidente presiede la Giunta coordinandone l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

Il Presidente impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e gestionale. In caso di assenza o impedimento, il Presidente ne dà comunicazione all'Ente, ed in tal caso le relative funzioni sono esercitate nel relativo periodo dal Vice Presidente. Il Vice Presidente adotta, inoltre, tutti i provvedimenti amministrativi che, per delega del Presidente, sono attribuiti alla sua competenza. Il Presidente può conferire mandati e deleghe ai membri della Giunta per l'assolvimento di incarichi specifici.

Non si applicano al Presidente le inconvertibilità e le incompatibilità previste dal D.Lgs 39/2013.

Il Presidente dell'Ente Parco può essere riconfermato. La durata della carica è disciplinata dalla Legge Regionale n. 33/93 e ss.mm.ii.

Il Presidente, qualora venga esercitata un'attività in difformità al Piano Territoriale del Parco o ai Regolamenti, dispone la sospensione delle attività ed ordina la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o di trasformazione di opere.

CAPO II - LA GIUNTA

ART. 18 - ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA

La Giunta è l'organo di indirizzo politico e di programmazione dell'Ente. E' formata da quattro componenti, oltre il Presidente, nominati secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'Ente Parco e dalla Legge Regionale n.33/93 e ss.mm.ii., garantendo, comunque, la rappresentanza di un componente di nomina delle associazioni ambientaliste e di uno di nomina delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul territorio in ambito Parco.

Il Presidente dell'Ente Parco seleziona, previa manifestazione di interesse, i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e delle associazioni professionali agricole.

Gli altri due componenti sono designati dalla Comunità del Parco con le modalità di cui al presente Statuto.

Successivamente alla designazione la Regione Campania procede alla relativa nomina nel rispetto della Legge Regionale n. 33/93 e ss.mm.ii.

ART. 19 - FUNZIONI DELLA GIUNTA

La Giunta determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire nonché verifica, attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa; inoltre delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'art. 97 della Costituzione, oltre che ai criteri di economicità, di efficacia e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti.

La Giunta delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente e in particolare:

- a) approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi nonché le loro variazioni ed assestamenti e approva il bilancio consuntivo;
- b) elabora e adotta modifiche allo Statuto dell'Ente e le sottopone all'approvazione della Regione Campania;
- c) delibera su obiettivi, programmi, piani, progetti per l'attuazione degli indirizzi politici e di programmazione;
- d) delibera l'adozione di regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco;
- e) delibera la proposta di pianta organica e ogni sua revisione;
- f) delibera la proposta di dotarsi di un Comitato Scientifico;
- g) adotta il Regolamento del Parco, previsto dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii;
- h) adotta, in seguito a reciproche consultazioni con la Comunità del Parco, il Piano Territoriale del Parco e predispose un piano pluriennale economico-sociale per le attività compatibili dell'area, che viene approvato secondo le stesse modalità del Piano Territoriale del Parco;
- i) interviene qualora lo ritenga opportuno o necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale del parco ed ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del parco;
- j) delibera in merito alla stipula di convenzioni e protocolli d'intesa con Istituzioni e con altri Enti di diritto pubblico nonché con imprese ed associazioni di diritto privato;
- k) delibera la costituzione e/o la partecipazione in forma associativa con altri Enti per attività o progettualità di interesse dell'Ente Parco;
- l) assume ogni altro provvedimento ad essa demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dal Presidente.

Le deliberazioni vengono pubblicate sul sito istituzionale del Parco Regionale dei Monti Picentini nella sezione "Albo Pretorio" entro 30 giorni dalla loro adozione e restano pubblicate online per 15 giorni consecutivi, diventando esecutive il sedicesimo giorno dalla pubblicazione.

Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei componenti della Giunta presenti.

Le delibere sono conservate presso gli Uffici dell'Ente Parco unitamente agli estremi di esecutività ed agli altri eventuali atti di annullamento da parte degli organi di controllo.

ART. 20 - CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta dell'Ente Parco è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, ovvero entro 10 giorni qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti.

La Giunta si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ente Parco.

Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice-Presidente.

La documentazione attinente ai punti all'ordine del giorno, sono a disposizione dei componenti della Giunta, presso gli uffici dell'Ente Parco, almeno 12 ore prima della riunione.

ART. 21 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Le sedute della Giunta sono valide quando è presente almeno la maggioranza semplice dei suoi componenti. La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Ente che ne dirige i lavori.

Alle sedute della Giunta partecipa il Direttore dell'Ente Parco con funzioni di voto consultivo. Prima della votazione, il Presidente acquisisce il voto consultivo del Direttore, se non già preventivamente espresso per iscritto, sulla proposta di deliberazione in discussione.

Le deliberazioni sono valide quando hanno raccolto la maggioranza dei voti dei membri presenti alla votazione.

La Giunta delibera con voto palese, espresso per alzata di mano e in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta.

I componenti della Giunta che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la maggioranza dei presenti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Alle sedute della Giunta possono essere chiamati a riferire funzionari dell'Ente, consulenti ed esperti incaricati su argomenti oggetto di esame da parte della Giunta stessa.

Di ogni riunione della Giunta viene redatto apposito verbale, nel quale, dopo aver dato atto della validità della riunione, si indicano esclusivamente le deliberazioni assunte e l'esito delle relative votazioni.

Sono riportate altresì le dichiarazioni a verbale richieste espressamente dai componenti della Giunta.

Il verbale della riunione della Giunta è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, da chi presiede l'adunanza e dal Segretario Verbalizzante.

Copia del verbale viene conservata agli atti e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente Parco nella sezione "Albo Pretorio", nel rispetto delle norme vigenti in materia;

Le proposte di deliberazione della Giunta sono corredate del parere di regolarità tecnica e amministrativa espresso dal Direttore o dal Responsabile del competente ufficio e, qualora comportino spese, dal parere di regolarità contabile del Responsabile del competente ufficio.

Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione dalle funzioni di componente della Giunta per dimissioni, revoca o per altra causa, il Presidente provvede a darne comunicazione ai competenti uffici della Regione Campania per procedere nella nomina del nuovo componente. Le dimissioni da componente della Giunta vanno presentate, per iscritto, al Presidente e possono essere ritirate prima della presa d'atto da parte della Giunta dell'Ente Parco.

In caso di sostituzione di un componente della Giunta, da addebitarsi a dimissioni o decadenza, il sostituto nominato dalla Regione Campania rimane in carica per il restante periodo previsto dalla nomina del componente sostituito salvo altre disposizioni e/o indicazioni da parte della Regione Campania;

In caso di vacatio funzionale della Giunta, le relative funzioni sono assunte dal Presidente che assume la carica di Commissario dell'Ente Parco.

ART. 22 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto all'interno della Giunta e sostituisce il Presidente in ogni caso di impedimento o assenza.

CAPO III - IL DIRETTORE

ART. 23 - NOMINA E COMPITI DEL DIRETTORE

Il Direttore dell'Ente Parco è nominato sulla base di quanto disciplinato dalla legge regionale n. 33/93 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente in materia.

Il Direttore del Parco svolge i seguenti compiti:

- adotta gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi

dell'Ente compresi gli atti aventi rilevanza esterna;

- adotta gli atti di gestione del personale, ivi incluse le relazioni sindacali;
- esercita i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie nei limiti degli stanziamenti delle poste di bilancio;
- svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante della Giunta, e ne sottoscrive, con il Presidente gli atti deliberativi.

Il Direttore del Parco partecipa, con funzione di consulenza, alle sedute della Giunta e della Comunità del Parco.

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ne disciplina le competenze e le funzioni in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.

Il Direttore dell'Ente provvede alla realizzazione di quanto previsto dal Piano Territoriale del Parco ed all'esecuzione delle deliberazioni decise dalla Giunta e dalla Comunità del Parco.

Il Direttore dell'Ente è responsabile della conservazione del Parco, vigila sulle attività che si svolgono all'interno dello stesso ed è obbligato a trasmettere alle competenti Autorità (giudiziarie e/o amministrative) rapporti - denunce sulle violazioni di legge o di regolamenti interessanti il Parco di cui egli venga a conoscenza, anche in seguito alle attività di monitoraggio promosse dal Parco.

Al Direttore spettano inoltre tutti gli altri compiti e funzioni stabilite alla vigente normativa.

Il Direttore del Parco è responsabile del personale dipendente dell'Ente, ed è funzionalmente sottoposto al Presidente.

Nelle more della nomina del Direttore le relative funzioni sono esercitate dal Responsabile Amministrativo di cui alla deliberazione n. 1217 del 23.09.2005 e ss.mm.ii..

In caso di assenza o di impedimento del Direttore o del Responsabile Amministrativo, le funzioni di direzioni, con connessa potestà decisionale, possono essere attribuite dal Presidente per un periodo non superiore a sei mesi, al funzionario di grado immediatamente inferiore al Direttore.

CAPO IV - LA COMUNITÀ DEL PARCO

ART. 24 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA COMUNITÀ DEL PARCO

La Comunità del Parco è Organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco, è costituita dai Sindaci dei Comuni in ambito Parco o da Consiglieri Comunali delegati, oltre:

- dal Presidente della Regione Campania o suo delegato
- dai presidenti delle due Provincie in ambito Parco o suoi delegato
- dai Presidenti delle Comunità Montane in ambito Parco o suoi delegati

La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del suo Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta del Presidente dell'Ente Parco.

La Comunità del Parco svolge i seguenti compiti:

- elegge, attraverso opportune votazioni, due rappresentanti per la formazione della Giunta dell'Ente Parco. L'elezione dei due rappresentanti della Comunità del Parco avviene a maggioranza dei votanti e ciascun elettore non può votare più di due nominativi contemporaneamente; possono essere candidati ed eleggibili solo i sindaci o Consiglieri Comunali delegati facenti parte della Comunità del Parco. Vengono eletti i primi due che hanno riportato più voti.
- esprime parere obbligatorio non vincolante sul bilancio di previsione e sul consuntivo dell'Ente Parco;
- esprime parere obbligatorio in merito al Piano Territoriale del Parco;
- esprime parere obbligatorio non vincolante sul regolamento del Parco;

- esprime parere su altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti.

La Comunità delibera, previo parere vincolante della Giunta, sul piano pluriennale economico, adottato dalla Giunta e approvato dalla Regione, vigila inoltre, sulla sua attuazione.

La Comunità del Parco si può dotare di un proprio Regolamento di funzionamento, che deve essere approvato con deliberazione della Giunta del Parco.

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 25 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Parco è nei modi e forme previste dalla L.R. 33/93 e ss.mm.ii...

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Parco esercita il risconto amministrativo/contabile secondo le prescrizioni normative che vigono in materia per gli Enti pubblici non economici.

I relativi compensi sono determinati ai sensi della normativa vigente.

ART. 26 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve:

- a) esaminare i libri ed i registri contabili confrontandoli con i documenti giustificativi;
- b) effettuare riscontri di cassa;
- c) redigere una relazione al Bilancio preventivo nonché sulle variazioni dello stesso, formulando valutazioni in ordine all'attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese;
- d) esaminare il bilancio consuntivo e redigere una relazione, formulando eventuali rilievi in ordine alla rispondenza delle entrate e delle spese al Bilancio preventivo ed alle norme vigenti;
- e) vigilare sulla gestione finanziaria e contabile;
- f) svolgere ogni altra attività prevista dalle norme statali e regionali in materia di contabilità applicabili all'Ente Parco.

CAPO VI - NORME COMUNI

ART. 27 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Le deliberazioni adottate dalla Comunità del Parco e dalla Giunta nonché tutti gli avvisi, bandi, regolamenti, decreti e provvedimenti dell'Ente vengono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Albo Pretorio" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.

La pubblicazione on line degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

Il Direttore dell'Ente Parco controlla affinché l'ufficio competente abbia effettuato la corretta pubblicazione dei suddetti atti nei tempi previsti dalle leggi in materia.

Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.

L'Ente Parco adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblica la propria attività amministrativa nonché gli atti prodotti.

ART. 28 - FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Direttore del Parco esercita le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della Giunta e della Comunità del Parco e unitamente al Presidente ne controfirma i relativi verbali; inoltre, assicura il regolare invio delle convocazioni e cura la tenuta delle raccolte dei verbali delle deliberazioni.

In caso di assenza o impedimento del Direttore, gli organi collegiali possono incaricare delle funzioni di Segretario Verbalizzante un loro componente, ovvero un altro funzionario dell'Ente, su proposta del Presidente.

ART. 29 - APPROVAZIONE DEI VERBALI

Il verbale delle sedute della Giunta, e/o della Comunità del Parco, viene letto ed approvato alla seduta successiva. Si intende approvato se, all'inizio della seduta, dopo averne dato lettura nessuno chiede di fare osservazioni e rettifiche; ogni verbale deve essere depositato presso gli uffici dell'Ente Parco e messo a disposizione dei componenti della Giunta qualora lo richiedono.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporre una rettifica o chiarire il proprio pensiero. L'intervento non può superare i cinque minuti.

Il processo verbale, dopo l'approvazione, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante.

ART. 30 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEGLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI

Le dimissioni del Presidente sono presentate direttamente al Presidente della Giunta Regionale della Campania per il tramite del Direttore;

Le dimissioni di un componente della Giunta, indirizzate al Presidente dell'Ente Parco, sono presentate per iscritto all'ufficio Protocollo, che provvederà tempestivamente ad acquisirle agli atti e a trasmetterle al Presidente dell'Ente, che darà seguito agli adempimenti consequenziali.

Le dimissioni sono irrevocabili dalla data di presa d'atto da parte della Giunta dell'Ente Parco.

I dimissionari e coloro che siano cessati per qualsiasi altro motivo dalla carica, sono sostituiti nei modi seguiti per la loro nomina da parte della Regione Campania.

La cessazione della carica rivestita negli Enti/associazioni di appartenenza per coloro che, sulla base della Legge Regionale n. 33/93 e ss.mm.ii., siano stati designati e/o nominati in seno agli organi dell'Ente Parco comporta la contestuale cessazione anche dalla carica rivestita all'interno dell'Ente Parco.

TITOLO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 31 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA

Il personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla pianta organica regolarmente approvata ed è costituito da personale assunto nei modi e forme di legge e dalle disposizioni regionali.

Al personale dell'Ente si applicano le norme Regionali e Statali, la vigente contrattazione collettiva del comparto Regioni-Enti Locali e le norme degli appositi regolamenti interni.

ART. 32 - I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

I responsabili degli uffici e dei servizi dell'Ente Parco, sono nominati e svolgono le relative funzioni in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento di funzionamento interno.

ART. 33 – AZIONI DI TUTELA

L'Ente Parco, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli amministratori, al Direttore e ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento delle proprie funzioni, nei procedimenti giurisdizionali di responsabilità, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal regolamento di funzionamento interno.

TITOLO IV - GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

ART. 34 - RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie dell'Ente Parco sono costituite da:

- a) contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) finanziamenti e contributi della Regione Campania di cui all'art. 27, comma 1 della Legge Regionale n. 33/93 e ss.mm.ii.;

- c) erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da Enti o da organismi pubblici;
- d) erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da privati;
- e) diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono all'Ente o dei quali esso abbia la gestione.
- f) contributi e finanziamenti destinati a specifici progetti;
- g) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro;
- h) i canoni delle concessioni previste dalla Legge, i proventi e le entrate derivanti dai servizi resi;
- i) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- j) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- k) ogni altro provento acquisito in relazione alle attività dell'Ente Parco;
- l) qualsiasi altra entrata derivante da giudizi e/o controversie che vedono l'Ente Parco parte lesa.

Le entrate di cui alla lettera j) del comma precedente sono iscritte in un apposito capitolo del bilancio di previsione della spesa dell'Ente e utilizzati per la tutela del patrimonio naturale ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale n. 33/93 e ss.mm.ii.

ART. 35 - BILANCIO DI PREVISIONE E BILANCIO CONSUNTIVO

L'esercizio finanziario dell'Ente Parco decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio di previsione e il Bilancio consuntivo sono formulati ed approvati secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di Enti pubblici non economici sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione Campania e dal Regolamento di contabilità e finanza dell'Ente.

L'Ente Parco favorisce una lettura del bilancio per programmi e obiettivi ed imposta la propria azione amministrativa secondo la medesima metodologia realizzando in tal modo il controllo di gestione.

ART. 36 - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E FINANZA

Il Regolamento di contabilità e finanza disciplina le attività di programmazione, di previsione, di gestione, di rendicontazione finanziaria, di gestione patrimoniale nonché l'attività di controllo interno, l'attività contrattuale, le convenzioni, i criteri e le modalità per l'erogazione di indennizzi, contributi, sussidi, incentivi a carico dell'Ente Parco previsti dalla Legge Regionale n. 33/93 e ss.mm.ii.

Inoltre tale Regolamento individua anche i procedimenti per la gestione delle entrate e delle spese in modo da assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla legge e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, imparzialità e pubblicità.

Il Regolamento di contabilità e finanza è adottato dalla Giunta ed è trasmesso per conoscenza alla Regione Campania.

TITOLO V - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 37 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'Ente Parco valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, promuove la partecipazione dei cittadini e delle associazioni operanti nell'area protetta alla formazione delle decisioni che riguardano la tutela e la valorizzazione del parco nonché il raggiungimento delle finalità e obiettivi statutari.

Le relative modalità di partecipazione e consultazione delle associazioni, sono stabilite con l'apposito Regolamento della Consulta delle Associazioni del Parco Regionale dei Monti Picentini, che assicura il pieno rispetto dei principi di partecipazione attiva.

ART. 38 – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

L'Ente Parco riconosce e garantisce ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti collettivi in generale, il diritto di istanza, petizione e proposta.

L'Ente Parco, tramite il Presidente o la Giunta, esprime per iscritto entro 60 gg. le proprie valutazioni per ogni singola richiesta di istanza, petizione e proposta.

In dettaglio, mediante le istanze i cittadini e/o associazioni possono chiedere chiarificazioni su specifici aspetti dell'attività dell'Ente Parco.

Mediante le petizioni i cittadini e/o associazioni sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità.

Mediante le proposte i cittadini e/o associazioni possono avanzare richieste per l'adozione da parte degli organi dell'Ente Parco di atti specifici.

Modalità e termini per la presentazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabilite da apposito Regolamento redatto dall'Ente Parco.

L'Ente può, inoltre, attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi, in ordine al conseguimento delle finalità istitutive.

Le Università e/o altri Enti di ricerca pubblica e/o privata possono rivolgere al Presidente istanze, petizioni, proposte e/o richieste di intese per proporre, promuovere e realizzare forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di studio, di ricerca e/o di didattica per perseguire, nel rispetto delle rispettive competenze operative, le finalità e gli obiettivi istituzionali e statuari del Parco.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 39 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO E MODIFICHE

La Giunta dell'Ente Parco, con propria deliberazione votata a maggioranza dei presenti, è autorizzata ad apportare allo statuto vigente modifiche e/o aggiornamenti, anche derivanti da modifiche legislative nelle materie specifiche che attengono all'ordinamento dell'Ente Parco.

Lo statuto dell'Ente Parco viene, altresì, approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Campania nei sessanta giorni successivi alla trasmissione. Entra in vigore al momento della efficacia della deliberazione della Giunta Regionale di approvazione.

Lo statuto sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per trenta giorni consecutivi e trasmesso a tutti i Comuni ed agli Enti che fanno parte della Comunità del Parco.

Per le eventuali modifiche si applica lo stesso procedimento seguito per l'approvazione.

In assenza di nomina della Giunta dell'Ente Parco da parte della Regione Campania, il Presidente assume poteri commissariali sostitutivi della Giunta.

ART. 40 - DISPOSIZIONI DI RINVO A NORME

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, l'Ente Parco applicherà la Legge Regionale del 1° settembre 1993, n. 33 nonché la Legge n. 394/91, oltre alla vigente legislazione regionale in materia di Enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione Campania nonché saranno applicate le norme del Codice Civile, le norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato.

ALL.: EMBLEMA E LOGO DEL PARCO

